

## FAQ – SERVIZI DI IGIENE URBANA

### Quesito n. 1

Si chiede un chiarimento in relazione al criterio n. 4.1 ed al criterio 6.1 dell'Allegato 1 Criteri premiali valutazione delle offerte, ove si afferma che la verifica del rispetto del criterio è effettuata in sede di offerta attraverso una specifica dichiarazione di regolare esecuzione del legale rappresentante dell'Ente Appaltante (Comune presso il quale si effettua il servizio) resa nelle forme appropriate, ai sensi del DPR 445/2000. Poiché le dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 (cui sono collegati gli articoli 75 e 76 del medesimo d.P.R.) sono rese non da Pubbliche Amministrazioni ma dall'interessato in sostituzione di certificati di Pubbliche Amministrazioni, si chiede conferma che il legale rappresentante dell'Ente Appaltante (Comune) deve rilasciare una dichiarazione non nelle forme degli artt. 46, 47, 75 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 ma, in quanto pubblico ufficiale, un'attestazione, su carta intestata dell'Ente Appaltante, che riscontri quanto richiesto nel predetto Allegato ai fini della dimostrazione del rispetto dei criteri. In alternativa, si chiede se è possibile presentare la medesima dichiarazione ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 da parte del legale rappresentante dell'operatore economico partecipante.

### Risposta al quesito n. 1

Per i criteri 4.1 e 6.1 la verifica del rispetto del criterio è effettuata in sede di offerta attraverso (in caso di soggetto pubblico) una specifica attestazione di regolare esecuzione del rappresentante legale dell'Ente Appaltante su carta intestata del Comune ovvero (in caso di soggetto privato) specifica dichiarazione di regolare esecuzione del rappresentante legale resa nelle forme appropriate, ai sensi del DPR 445/2000, che riscontri il rispetto dell'oggetto del subcriterio e specifichi periodo di esecuzione, nome del/dei Comune/i ove svolti i servizi, popolazione nel periodo di funzionamento.

### Quesito n. 2

In merito al requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3 lettera a) che recita: "Il concorrente deve aver eseguito servizi di raccolta dei rifiuti urbani con modalità porta a porta. In particolare, tale servizio dovrà essere stato svolto nell'ultimo triennio (2018, 2019, 2020), per un periodo non inferiore a 24 mesi consecutivi, in un Comune o più Comuni, comunque afferenti ad un unico contratto di servizi, aventi una popolazione complessiva non inferiore a 20.000 abitanti residenti servizi con il sistema domiciliare", considerato che al punto 7.4 – INDICAZIONI PER RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI si specifica che, nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale, tale requisito deve essere posseduto sia dalla mandataria che dalle mandanti, precisando inoltre che, detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. SI CHIEDE: - in caso di ATI orizzontale, il requisito può essere soddisfatto se la mandataria e la mandante hanno svolto un servizio analogo nel triennio richiesto per almeno ventiquattro mesi consecutivi la cui sommatoria degli abitanti raggiunga almeno 20.000 abitanti, purché la mandataria abbia svolto tale servizio per un numero di abitanti maggiore? - sempre in caso di ATI, il numero degli abitanti serviti può anche non coincidere con la quota di partecipazione al raggruppamento? Ad esempio, se la capogruppo di un ATI partecipa con una quota del 60% e ha svolto un servizio analogo per un numero di abitanti 10.100 abitanti, mentre la mandante partecipa con una quota ATI del 40% e ha svolto un servizio analogo per un numero di abitanti di almeno pari a 9.900, il requisito di intende soddisfatto?

### **Risposta al quesito n. 2**

Si conferma che, in caso di ATI, tale requisito risulta soddisfatto dall'insieme delle concorrenti afferenti l'ATI purchè la mandataria abbia svolto tale servizio per un numero di abitanti maggiore. Nel bando non è richiesto che l'entità del requisito da parte delle concorrenti afferenti l'ATI sia vincolato alla quota di partecipazione al raggruppamento.

### **Quesito n. 3**

In riferimento al punto 9 – SUBAPPALTO, si indica come limite del subappalto il 40%. Considerato che l'ultimo aggiornamento del Codice il limite del subappalto è stato incrementato al 50%, SI CHIEDE se si può considerare come limite del subappalto il 50% o resta confermato il 40%

### **Risposta al quesito n. 3**

La percentuale limite di subappalto indicata al punto 9 richiama il limite normativo di cui all'art. 105 del Codice, per cui, dovendo tener conto delle successive modifiche normative, tale limite deve essere considerato pari al 50%.

Isernia, 23 settembre 2021

IL RUP DI GARA  
geom. Lucia Carosella



Il Dirigente f.f. del Settore  
Dott. Antonella Incani

